CAMERA DEI DEPUTATI N. 2537

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SERVELLO, PARLATO, FRANCHI FRANCO, MUSCARDINI PALLI

Presentata l'11 febbraio 1985

Norme per la concessione di una indennità speciale a favore dei sordomuti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di legge intendiamo venire incontro a quella particolare categoria di persone che sono affette da sordità congenita, oppure acquisita durante l'età evolutiva, e che ha impedito al minorato di apprendere il linguaggio parlato, non consentendogli di comunicare e di ricevere comunicazioni dal mondo che lo circonda.

Per questi menomati prevediamo la corresponsione, a carico dello Stato di una indennità speciale mensile di lire 160.000 e, data la sua esiguità e la funzione altamente sociale alla quale è ispirata, questa indennità non è soggetta ad imposta sul reddito delle persone fisiche.

Questa indennità, inoltre, deve essere annualmente rivalutata in base al variare degli indici del costo della vita, rilevati dall'ISTAT, in modo da porla, almeno parzialmente, al riparo dall'erosione inflattiva.

I sordomuti, che rientrano nella fattispecie prevista – cioè con esclusione dei sordomuti divenuti tali per cause esclusivamente psichiche, per causa di guerra, di lavoro o di servizio, già tutelati da altre norme di legge – debbono presentare domanda all'apposita commissione sanitaria provinciale, istituita ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, presso l'ufficio del medico provinciale.

Eseguito l'accertamento medico, e constatato che il paziente rientra nei termini previsti dalla presente proposta, la commissione stessa trasmette al locale ufficio provinciale del tesoro la necessaria documentazione per la iscrizione a ruolo.

La commissione, invece, procede d'ufficio nel trasmettere i nominativi all'ufficio del tesoro, per i sordomuti che ha già visitato in applicazione della legge 26 maggio 1970, n. 381, e che sono già compresi negli elenchi dei menomati che godono della pensione in base all'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, in legge con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Onorevoli colleghi ! Nell'affidare al vostro meditato giudizio la presente proposta di legge, siamo certi di ottenere il vostro voto favorevole poiché null'altro intendiamo con questa nostra iniziativa, se non di dare una minima tutela e far sentire il senso della solidarietà sociale ad una categoria di concittadini nei cui confronti il destino è stato particolarmente amaro.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Coloro i quali sono affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che ha impedito loro il normale apprendimento del linguaggio parlato hanno diritto di ricevere, per il solo titolo della menomazione, una indennità speciale non riversibile a carico dello Stato.

Sono esclusi dal beneficio di cui al precedente comma coloro i quali sono divenuti sordomuti per cause esclusivamente psichiche, di guerra, di lavoro o di servizio.

ART. 2.

L'indennità speciale è corrisposta nell'ammontare di lire 160.000 mensili ed, ogni anno, è percentualmente modificata in relazione alla variazione dell'indice del costo della vita in base ai rilevamenti dell'ISTAT.

La indennità speciale è corrisposta al netto di qualsiasi tassa o imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

ART. 3.

Per i sordomuti che godono della pensione prevista dall'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, la concessione dell'indennità speciale ha luogo d'ufficio.

I sordomuti, di cui all'articolo 1 della presente legge, che non godono della cita ta pensione, debbono presentare domanda, su carta libera, alla commissione sanitaria provinciale, presso l'ufficio del medico provinciale, prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 26 maggio 1970, n. 381, per essere sottoposti alla visita d'accertamento della menomazione.

Per i minori di anni diciotto, la domanda è presentata da uno dei genitori o da colui che esercita la potestà.

ART. 4.

La commissione sanitaria, accertata la esistenza della menomazione, trasmette direttamente all'ufficio provinciale del tesoro la domanda dell'avente diritto per la iscrizione nei ruoli.

Il diritto all'indennità speciale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda alla commissione sanitaria provinciale.

ART. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge e valutato in lire quaranta miliardi per l'anno finanziario 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.